

DELIBERA N. 236/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014";

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 16 maggio 2014 (prot. n. 24946) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Russi per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione a:

- Spedizione ai cittadini residenti di un libretto informativo denominato *“Dall'energia il futuro di Russi”*, relativo al progetto di riconversione di un ex zuccherificio in un inceneritore di biomasse, unitamente a una lettera indirizzata alle famiglie a firma del Sindaco Sergio Retini, candidato in forza al Partito Democratico alle prossime elezioni comunali, i cui costi di progettazione grafica, stampa e spedizione risultano a carico del Comune di Russi;
- diffusione a mezzo sito istituzionale del Comune <http://www.comune.russi.ra.it/Polo-Energetico-Materiale-Informativo>, del file del summenzionato libretto informativo.
- distribuzione del *“Bollettino di Russi, Bollettino dell'Amministrazione Comunale anno XXVIII n. 1/1 aprile 2014”*, densa di riferimenti al programma della lista di coalizione insieme per Russi con cui lo stesso Sergio Retini si candida a Sindaco.

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 12 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Russi ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue.

- Il Comune di Russi ha inviato le pubblicazioni *“Dall'energia il futuro di Russi”* e il *“Bollettino di Russi”*, trasmettendo il materiale alle poste e completando la consegna il 5 aprile, termine massimo di convocazione dei comizi per le elezioni europee;
- Il materiale, rivestendo un carattere esclusivamente locale, non interferiva né interagiva con l'attività di propaganda svolta per l'elezione dei membri del parlamento europeo;
- Il contenuto del bollettino comunale riporta il resoconto delle attività e degli interventi messi in campo dall'amministrazione nei cinque anni passati;

PRESA VISIONE della copia del libretto informativo denominato “*Dall’energia il futuro di Russi*”, della lettera indirizzata alle famiglie a firma del Sindaco Sergio Retini, e del “*Bollettino di Russi, Bollettino dell’Amministrazione Comunale anno XXVIII n. 1/1 aprile 2014*”, allegate alla documentazione istruttoria trasmessa, nonché del sito istituzionale del Comune di Russi;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

CONSIDERATO, pertanto, che la spedizione del libretto informativo “*Dall’energia il futuro di Russi*”, unitamente alla lettera a firma del sindaco indirizzata alle famiglie, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Russi, così come

la distribuzione a mezzo posta del bollettino comunale sono riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale, così come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la predetta fattispecie ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge 28/2000, in quanto la distribuzione, a mezzo posta e sul sito istituzionale del Comune del libretto informativo e della lettera, e la distribuzione a mezzo posta del bollettino comunale, in questione sono avvenute in data 31 marzo 2014, e dunque in un momento successivo all'inizio della campagna elettorale per le elezioni europee, coincidente con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, avvenuta in data 18 marzo 2014;

RILEVATO, altresì, che la pubblicazione e diffusione del libretto "*Dall'energia il futuro di Russi*" e del "*Bollettino di Russi, Bollettino dell'Amministrazione Comunale anno XXVIII n. 1/1 aprile 2014*" costituiscono forma di comunicazione istituzionale vietata in quanto non ricorrono i requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

RITENUTO, quindi, che la fattispecie oggetto di segnalazione, consistente nella distribuzione in data 31 marzo 2014 del libretto informativo "*Dall'energia il futuro di Russi*", accompagnato dalla lettera ai cittadini a firma del sindaco, e del bollettino comunale a mezzo spedizione postale a tutti i cittadini e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Russi del solo libretto, integrino la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta formulata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Russi di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione relativa al libretto informativo denominato

“Dall’energia il futuro di Russi”, della lettera indirizzata alle famiglie a firma del Sindaco Sergio Retini, e del *“Bollettino di Russi, Bollettino dell’Amministrazione Comunale anno XXVIII n. 1/1 aprile 2014”*, secondo quanto precisato nel provvedimento medesimo. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Russi ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia Romagna.

Roma, 19 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani